



21261/17

13 SET. 2017

SENTE REGISTRAZIONE - SENTENZA - LEGG. DIRITTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 22880/2012

- Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Cron. 21261
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - Rep.
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Rel. Consigliere - Ud. 23/05/2017
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - CC
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22880-2012 proposto da:

COMUNE (omissis) C.F. (omissis) , in persona del
 Sindaco pro tempore, domiciliato in (omissis)
 (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato
 (omissis) giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) presso lo studio
 dell'Avvocato (omissis) rappresentato e difeso
 dall'avvocato (omissis) giusta delega in atti;

- **controricorrente e ricorrente incidentale** -

2017


2362

nonchè contro

COMUNE (omissis) C.F. (omissis);

- intimato -

avverso la sentenza n. 883/2011 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 10/10/2011 R.G.N. 98/2010.



llp

RILEVATO


che la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 883/2011, pronunciando sugli appelli riuniti, in parziale accoglimento di quello proposto dal Comune di (omissis), riduceva l'importo riconosciuto a titolo di danno biologico, in favore di (omissis) ad € 44.648,00 oltre interessi legali dall'aprile 2009 al saldo, in luogo della somma di € 55.000,00, riconosciuta dal Tribunale di Pistoia; la Corte territoriale confermava la statuizione con cui il primo Giudice aveva ordinato al Comune di (omissis) di reintegrare il (omissis) in mansioni equivalenti a quelle svolte fino al 4 aprile 2001; respingeva l'appello proposto dal lavoratore, diretto al riconoscimento del danno patrimoniale e di un maggiore importo a titolo di danno biologico; **che** il rag. (omissis) dipendente del Comune di (omissis) con inquadramento, da ultimo, nella categoria D4, con mansioni di funzionario responsabile dell' (omissis) aveva adito il Giudice del lavoro deducendo di essere stato rimosso dal predetto incarico dal 4 aprile 2001, data in cui detta U.O. era stata soppressa, e di essere stato successivamente adibito a funzioni di responsabile di altre unità operative (U.O. (omissis), U.O. (omissis) ... (omissis) U.O. (omissis)) che avevano comportato un suo sostanziale demansionamento;

che, per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale respingeva il motivo di appello con cui il Comune di (omissis) aveva contestato la sussistenza della dequalificazione dedotta per il periodo successivo all'aprile 2001 ed aveva sostenuto che le mansioni di responsabile di U.O. assegnate all'appellato erano tutte riconducibili nella posizione D4 del CCNL comparto Regioni e Autonomie locali; i giudici di merito ritenevano che il Comune non avesse utilizzato appieno la professionalità del funzionario, come poteva evincersi da: a) comunicazioni interne del direttore generale in data 4 luglio e 11 settembre 2002, indirizzate ai servizi tecnici, in cui si lamentava la scarsa utilizzazione del funzionario; b) lettera del sindaco del 31/12/2002 e provvedimento sindacale n. 10 del 2003, di analogo contenuto; c) deposizione dei testi che, in relazione all'attività svolta presso l'Ufficio (omissis) avevano riferito che la corrispondenza diretta al (omissis) era quantitativamente modesta e che gli addetti facevano riferimento direttamente al dirigente, a dimostrazione del fatto che il ricorrente era sottoutilizzato; d) assenza, presso l'U.O. (omissis) di una sfera di competenza predeterminata, circostanza anch'essa compatibile con il dedotto demansionamento;

che per la cassazione di tale sentenza il Comune di (omissis) propone ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso (omissis) che propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a tre motivi e illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO

che il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/01, dell'art. 3 CCNL di comparto (art. 360 n. 3 c.p.c.), censura la




sentenza per avere dato una lettura erronea dell'art. 52 cit., sostanzialmente assimilato, quanto all'esercizio dello *ius variandi* datoriale, all'art. 2103 c.c. , mentre nell'ambito del pubblico impiego tutte le mansioni riconducibili alla categoria di inquadramento sono equivalenti, essendo stato adottato un concetto di equivalenza formale, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi e non sindacabile da parte del giudice; con l'intervenuta soppressione dell (omissis) , al rag. (omissis) era stata assegnata la direzione, in tempi diversi, dell'U.O. (omissis) dell'U.O. (omissis) e dell'U.O. (omissis), tutte professionalmente equivalenti;

che con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte di appello trascurato di esaminare le deduzioni difensive svolte dal Comune e tese ad evidenziare, da un lato, il contenuto professionale degli incarichi conferiti e, dall'altro, che era stato il (omissis) a non assumersi completamente il carico delle proprie responsabilità e tanto era dimostrato anche dagli elementi di prova acquisiti agli atti;

che il terzo motivo contesta (art. 360 n. 5 c.p.c.) il riconoscimento del nesso causale tra stato clinico riscontrato dal C.t.u. e vicende lavorative, posto che lo stesso Consulente d'ufficio aveva, in più parti della relazione peritale, prospettato dubbi su tale connessione causale ed aveva evidenziato che all'anamnesi della vicenda lavorativa erano emersi tratti di interpretazione personale del (omissis) piuttosto che di un suo vissuto di emarginazione;


che i tre motivi del ricorso incidentale denunciano omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte territoriale: a) negato la personalizzazione del danno biologico; b) riconosciuto gli interessi legali a partire dalla data dell'accertamento peritale anziché dall'aprile 2001, epoca del manifestarsi della patologia che aveva determinato il danno biologico; c) negato il riconoscimento del danno patrimoniale, contravvenendo alla regola di giudizio secondo cui tale prova può essere fornita anche in via presuntiva; la Corte di appello aveva trascurato di considerare che la gravissima dequalificazione subita dal ricorrente si era protratta per un periodo di oltre otto anni e che il rag. (omissis) fino a quando era stato adibito alla (omissis) aveva ricoperto una posizione di responsabilità adeguata alla sua qualifica di funzionario e al suo livello di inquadramento (quello massimo per il personale di comparto); egli provvedeva al coordinamento di undici dipendenti, alla redazione di delibere da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio comunale e di determine dirigenziali, all'assistenza alle sedute consiliari, alla richiesta di finanziamenti agli istituti di credito, all'organizzazione dei servizi di portineria e centralino, dei servizi di notificazione, del servizio di ricezione dati dagli uffici elettorali di sezione durante le consultazioni elettorali, nonché all'organizzazione di cerimonie pubbliche del Comune in occasione di ricorrenze e festività;

che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte in materia, il primo motivo del ricorso principale merita accoglimento, restando in esso assorbito l'esame delle restanti censure svolte con il ricorso principale, come pure i motivi del ricorso incidentale;



che la riconduzione della disciplina del lavoro pubblico alle regole privatistiche del contratto e dell'autonomia privata individuale e collettiva, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, non ha eliminato la perdurante particolarità del datore di lavoro pubblico che, pur munito nella gestione degli strumenti tipici del rapporto di lavoro privato, per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro resta pur sempre condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria generale. In questa ottica, il D.Lgs. n. 165 del 2001 ha disciplinato interamente la materia delle mansioni all'art. 52, e, al comma 1, ha sancito il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi (testo anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 62, comma 1). La lettera del citato art. 52, comma 1, specifica un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.;

che, a partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740/08, è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (come già detto, nel testo anteriore alla novella recata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1, inapplicabile *ratione temporis* al caso in esame) - che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrina e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 17396/11; Cass. n. 18283/10; Cass. sez.un. n. 8740/08; v. più recentemente, Cass. n. 7106 del 2014 e n. 12109 e n. 17214 del 2016). Dunque, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 52 D.Lgs. n. 165/01 qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni. Restano insindacabili tanto l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria;



x Uwe

che tale nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente ^xequivalenti, sono esigibili; il principio è ribadito anche dal CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, che, all'art. 3, comma 2, prevede che, "ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente l'equivalenti, sono esigibili, l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro";

che resta comunque salva l'ipotesi che la destinazione ad altre mansioni comporti il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa. Trattasi di questione che, tuttavia - giova rimarcare - esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi nella diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (Cass. n. 11835 del 2009, n. 11405 del 2010, nonché Cass. n. 687 del 2014);

che la Corte di appello non si è attenuta a tali principi, poiché dalla sentenza non emerge che le mansioni attribuite dal Comune di ^(omissis) dopo ^(omissis) non fossero riconducibili nell'alveo dell'Area e della posizione organizzativa D4 rivestita dal ^(omissis) o che, seppure equivalenti nel senso anzidetto, fossero in realtà prive di contenuto oppure fossero nei fatti state sostanzialmente sottratte al ^(omissis) la sentenza sembra, piuttosto, avere mutuato il concetto di equivalenza dall'art. 2013 c.c., che invece non trova applicazione nel pubblico impiego contrattualizzato;

che, in ipotesi di lavoro negli enti locali, è configurabile il diritto al risarcimento dei danni in caso di revoca di una posizione organizzativa nei confronti di un dipendente comunale accompagnata dallo svuotamento dell'attività dello stesso di ogni contenuto tipizzante il profilo professionale, con privazione dei compiti decisionali e delle relative responsabilità, con contestuale attribuzione di funzioni meramente esecutive e con piena subordinazione al nuovo responsabile, costituendo tale ipotesi una illegittima privazione di direzione di unità operativa (v. Cass. n. 10030 del 2015);

che giova pure evidenziare che, sempre in tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 52, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico (Cass. n. 6367 del 2015);

che occorre rimettere al giudice di rinvio il riesame della vicenda alla luce di tali principi, occorrendo pure precisare che, in merito al sistema di classificazione previsto dal c.c.n.l. Comparto Regioni-Enti locali del 31 marzo 1999 e alla ivi prevista distinzione tra posizioni



economiche nell'ambito della categoria D, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che le posizioni più elevate siano espressione di un diverso livello di professionalità e non incidano solo sul trattamento economico (v. Cass. 6295 del 18 marzo 2011; nello stesso senso si è espressa Cass. n. 20070 del 2015; da ultimo, Cass. n.7 del 2 gennaio 2017);

che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e assorbito l'incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 23 maggio 2017



Il Presidente
Luigi Maciocco



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 13 SET, 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

